TAR PIEMONTE Sezione Prima Torino

Si rende noto che il Tar Piemonte, Sez. I, con Ordinanza n. 500/07 del 28.9.2005, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati in posizione utile nella graduatoria permanente nel ricorso n. 930/2007 proposto dal sig. Pio Ivan, rappresentato e difeso dall'avv. Annunziato Filieri e presso questi elettivamente domiciliato in Torino, C.so F. Ferrucci, 46, contro:

Ministero della Pubblica Istruzione; Istituto tecnico Industriale "Maxwell" di Nichelino; Ufficio Scolastico Provinciale; sig. Caligiuri Giuseppe, controinteressato, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 2353/C7 del 1.6.2007 del Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale "Maxwell" di Nichelino con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto di 3^ fascia per il profilo professionale di "Assistente Tecnico", Area AR02; del decreto n. 6888, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Torino ha escluso il ricorrente dal concorso per titoli di cui all'art. 554 del D.Ivo 16.4.94 n. 297 per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale di Torino (24 mesi) per il profilo "Assistente Tecnico"; per l'annullamento della graduatoria definitiva dei 24 mesi per il profilo di Assistente Tecnico nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso; nonché di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi i verbali della Commissione Giudicatrice.

I Provvedimenti impugnati sono illegittimi per: Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e smi – violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 e 10 L.

241/90 e smi; eccesso di poter per travisamento dei fatti - grave ingiustizia-violazione dell'art. 97 della Costituzione- Violazione dell'art. 2 del bando di concorso di cui al decreto n. 2103/P/C7 del Direttore Regionale del Piemonte; violazione del principio dei diritti quesiti; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione- carenza dei presupposti per l'autotutela.

All'udienza del 28 settembre 2007 la causa veniva rinviata al 21 novembre 2007, per il proseguo della domanda cautelare.

Torino 9.10.2007.

Avv. Annunziato Filieri
Amma eto filici